



**COMUNE DI FABRO**  
**Provincia di Terni**

---

**ORDINANZA n. 11 del 11.03.2021**

**OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "C.COLLODI" PER PREVENZIONE COVID-19.**

**IL SINDACO**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Fabro;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art. 1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei

comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;

VISTO, in particolare, il DPCM del 14 gennaio 2021;

VISTA, inoltre, la DGR n. 53 adottata dalla Regione Umbria nella data del 27 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il documento "Emergenza Covid-19: Piano scuole fase 3" per misure di sorveglianza specifiche per il contesto scolastico e per le strutture dedicate all'infanzia da zero a sei anni;

VISTA la comunicazione pervenuta in data odierna dal dott. Marco Matorre, responsabile della prevenzione del coronavirus COVID – 19 per questo territorio, con la quale veniva portata a conoscenza di questo Comune la situazione di positività di un operatore della sezione A della scuola dell'infanzia "C. Collodi" di questo Comune, con conseguente necessità di porre in quarantena la struttura da oggi sino al 19.03.2021, e di sottoporre a tampone i bambini ed il personale della scuola;

VISTA la comunicazione della dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo R. Laporta di Fabro con la quale si chiedeva di stabilire la sospensione dell'attività didattica in entrambe le sezioni per mancanza di personale ausiliario nel periodo di attesa degli esiti dei tamponi;

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, alla luce degli elementi scientifici appena sopra riferiti, che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che i provvedimenti oggetto del presente provvedimento sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica;

## ORDINA

- 1) la sospensione dell'attività didattica nella scuola dell'infanzia "C. Collodi" dal 12.03.2021 sino al 19.03.2021;
- 2) di dare atto che sussisteranno le condizioni, la ripresa l'attività nella sezione B potrà essere autorizzata anche prima di tale data con specifico provvedimento;
- 3) di dare atto che nel periodo di chiusura verranno effettuati i tamponi ai bambini interessati ed al personale della struttura secondo le disposizioni della ASL;

## AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la fattispecie di reato previsto e punito dall'art. 650 del Codice penale;

DISPONE CHE

Copia della presente ordinanza sia comunicata al dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo R.Laporta  
Dott.ssa Cristina Maravalle;

Copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

A.U.S.L. Umbria n. 2

Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Terni;

Questura di Terni;

Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;

Commissario di P.S. di Orvieto

Comando Compagnia Carabinieri di Fabro

Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Orvieto

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, comunque, dalla pubblicazione all'interno dell'Albo pretorio online del Comune di FABRO, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di FABRO.

Fabro, li 11-03-2021

II SINDACO  
DOTT. DIEGO MASELLA

**Documento Firmato Digitalmente**